

# Decreto federale concernente la Convenzione (n. 98) sul diritto sindacale e di negoziazione collettiva

del 18 marzo 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione (n. 98) sul diritto sindacale e di negoziazione collettiva, adottata il 1° luglio 1949 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 32<sup>a</sup> sessione, è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1998

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 1999

Il presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

0993

<sup>1</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1999 447